Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero **115**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari		L. 68.000
Semestrale	» » »		» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari		L. 52.000
Semestrale	» » »		» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 aprile 1980, n. **146**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58; ».

L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera *l*), del citato articolo 10, è elevato a lire due milioni e cinquecentomila.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

L. 12.000 per un figlio;
L. 24.000 per due figli;
L. 36.000 per tre figli;
L. 48.000 per quattro figli;
L. 72.000 per cinque figli;
L. 108.000 per sei figli;
L. 144.000 per sette figli;
L. 228.000 per otto figli;
L. 108.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire ventiquattromila; ».

Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera *a*), è elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.

Nel secondo comma dell'articolo 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel primo periodo le parole: « saranno computate per i quattro decimi » sono sostituite dalle seguenti: « saranno computate per i sette decimi ».

Nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modi-

ficazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, è elevata al settanta per cento.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1° gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 4.

Per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato di un terzo, con effetto dal 1° gennaio 1979. Sono esentate dall'aumento le unità immobiliari adibite ad uso professionale.

A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unità immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli articoli 40 e 52, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e che non sono destinate alla locazione.

I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30 per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.

Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedeltà della dichiarazione.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche per gli esercizi decorsi.

PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EVASIONI PER L'ANNO 1980

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso ».

Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi ».

Art. 7.

L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.

Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze ».

Art. 8.

Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.

I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;

2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;

3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonché attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze.

Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.

La costruzione delle opere richiedenti speciali misure di sicurezza può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale diretta o indiretta.

Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilità o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.

Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare contratti o convenzioni per l'acquisto dei mezzi tecnici, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi, ivi compresi quelli relativi all'acquisizione dei dati su supporto magnetico nonchè al trasporto degli atti e documenti occorrenti al funzionamento dei centri.

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Art. 9.

Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio centrale degli ispettori tributari.

Il servizio centrale degli ispettori tributari:

a) controlla l'attività di accertamento degli uffici avvalendosi anche degli ispettori compartimentali territorialmente competenti; controlla altresì le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;

b) al fine del migliore espletamento del controllo di cui alla precedente lettera *a*), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

d) formula proposte al Ministro delle finanze per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento.

Il servizio centrale degli ispettori tributari comunica agli uffici delle imposte competenti le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti nonchè i risultati delle verifiche eseguite. Nei procedimenti di accertamento delle imposte gli uffici devono tener conto di ogni elemento emerso.

Art. 10.

Al servizio sono assegnati non più di cinquanta ispettori.

Essi sono scelti:

a) per il quaranta per cento tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) fino al venti per cento tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione e per la residua parte tra funzionari delle altre amministrazioni dello

Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, ai quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, contabili ed aziendalistiche.

Gli ispettori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

L'incarico di ispettore tributario ha la durata di sette anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli ispettori provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

I posti lasciati scoperti dagli ispettori provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire.

Art. 11.

Organi del servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonchè alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della guardia di finanza, scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della guardia di finanza, nonchè dal direttore generale delle imposte dirette, da quello delle tasse e imposte indirette sugli affari, da quello delle dogane e delle imposte indirette e da quello degli affari generali e del personale.

Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attività esercitate dagli ispettori a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarità penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.

Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere *b*) e *c*) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. In deroga all'articolo 35 dello stesso decreto non sono tenuti a richiedere il parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte.

Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico.

Art. 12.

Agli ispettori nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello del dirigente generale di livello *C*. Agli ispettori nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di dirigente generale di livello *C*, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo non pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico del dirigente generale di livello *C* e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.

In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli ispettori una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale di livello *C*. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

La stessa indennità compete ai direttori generali del Ministero delle finanze ed all'ufficiale superiore della guardia di finanza che compongono il comitato di coordinamento.

Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 9 ciascun ispettore può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza collocati dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'ispettore nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione.

Per l'anno 1980 lo stanziamento a favore del servizio centrale degli ispettori tributari è determinato in lire 7 miliardi.

Art. 13.

Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica

delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.

Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto si provvede con le modalità previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397, o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalità e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 1980 la complessiva spesa di lire 13 miliardi.

Art. 14.

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.

Art. 15.

Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a L. 500.000 oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi trecentosessanta giorni di missione continuativa nella medesima località.

Art. 16.

Al fine di provvedere alle necessità urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuove sedi del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette in Roma e della dogana di Brescia, nonchè fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima.

Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 1949, n. 329, sostituita alla competenza dell'intendente di finanza, prevista nell'articolo 3, quella del capo della circoscrizione doganale.

Art. 17.

Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente e possegga in tale qualifica una anzianità di almeno tre anni.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata.

Art. 18.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il terzo e quarto comma dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:

« Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a compro-

varla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva ».

Il sesto comma dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 44 è aggiunto il seguente:

« Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente ».

Art. 19.

Il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Art. 20.

Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per età o già si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E OCCUPAZIONE

Art. 21.

Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.

Art. 22.

I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla commissione delle Comunità europee per ottenere i relativi contributi.

Vengono, altresì presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli articoli 29 e *29-bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento integrativo dei progetti speciali.

I contribuiti del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.

Art. 23.

Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonchè per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI GIUSTIZIA

Art. 24.

Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la

revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni.

Art. 25.

Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonchè l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982.

Art. 26.

Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, è autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.

Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere.

Gli istituti nonchè l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 27.

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità.

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e ricerche.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Art. 28.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonchè per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinchè, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1980 un impiego di lire 500 miliardi.

Se i comuni non sono più in grado di assumere mutui ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'onere di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi è assunto, in tutto o per la parte eccedente, a carico del bilancio dello Stato.

DISPOSIZIONI PER IL MEZZOGIORNO

Art. 29.

Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati della Cassa per il Mezzogiorno nonchè di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, il CIPE approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da ripartirsi fra i seguenti organi ed amministrazioni pubbliche:

a) ANAS, per il completamento funzionale e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza, sino alla scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183, della Cassa per il Mezzogiorno; i programmi sono approvati con la procedura di cui all'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

b) fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

delle regioni del Mezzogiorno, nonchè per il completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù dell'articolo 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; nonchè per opere di difesa del suolo e in particolare per la sistemazione dei bacini idrografici. Nell'ambito di tale fondo è riservata la somma di 150 miliardi per la valorizzazione turistico-ambientale dei parchi e delle aree aventi valore di bene naturale nelle regioni del Mezzogiorno.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 100 miliardi.

Art. 30.

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, già aumentato di lire 3.500 miliardi dall'articolo 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ulteriormente elevato di lire 1.800 miliardi, da destinare alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale — costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 — da destinare agli interventi nei territori meridionali.

Nel settore ospedaliero, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, sino all'importo di lire 200 miliardi, ad eseguire interventi per il completamento e l'attrezzatura funzionale di strutture sanitarie già realizzate limitatamente al rustico, sia totalmente che parzialmente, nonchè la costruzione e l'attrezzatura di edifici, di servizi e di dipendenze indispensabili per l'attivazione del complesso ospedaliero esistente.

Al maggiore onere di cui ai precedenti commi si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 400 miliardi di lire.

Art. 31.

E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1980 e 50 miliardi per gli anni 1981, 1982, 1983 per concedere contributi in conto capitale ai comuni o loro consorzi che, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

Il contributo integrativo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, sentito il comitato permanente per l'energia, su conforme deliberazione del CIPE.

La domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato progetto tecnico.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32.

Per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità, le nuove misure dell'indennità integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 1° novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, l'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensioni di guerra, è corrisposta in misura differenziale fra l'eventuale maggiore importo dell'indenntà stessa e l'importo spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente comma si applica, anche mediante regolarizzazioni periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita e degli altri analoghi sistemi di adeguamento automatico che saranno accertati dal 1° gennaio 1980 in poi.

Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennità integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate, sempreché gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennità medesima.

Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre superinvalidità, fruiscano dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella *F* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, è conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, non si applica agli invalidi contemplati nel numero 1) della lettera *A*) della tabella *E* annessa al testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ai quali spetta l'assegno di cumulo per le invalidità che si accompagnano alla perdita della vista.

Art. 33.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

Art. 34.

La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aumentata di lire 250 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio.

Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, verrà accordato alle imprese interessate un contributo in conto canoni in misura equivalente in valore attuale al contributo in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con i finanziamenti agevolati di cui alla stessa legge n. 517.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.

Il contributo sugli interessi può essere concesso anche per i finanziamenti relativi a programmi di spesa presentati ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se già completamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso, compiuti gli accertamenti di cui al numero 3) del quinto comma dell'articolo 6, per le operazioni stipulate entro un anno dalla data della proposta di concessione del contributo medesimo da parte del comitato di cui al secondo comma del citato articolo 6. Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso. Ove a seguito dei predetti accertamenti non avesse luogo la concessione del contributo oppure ove, trascorsi due anni dalla predetta proposta, da parte del comitato non sia perfezionato il decreto di concessione, l'operazione si intende effettuata a tasso ordinario.

Per ciascun membro del comitato di cui al comma precedente, è prevista la designazione di un supplente che interviene in caso di assenza del titolare ».

Art. 35.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.430 miliardi dei quali la somma di lire 1.250 miliardi è riservata alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

Art. 36.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 37.

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 38.

Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 39.

La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai fini di istituto, è autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 40.

Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Art. 41.

A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dalla legge 23 febbraio 1952, n. 123.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 42.

In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di buoni ordinari del Tesoro e di buoni poliennali del Tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresì il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalità e caratteristica. Ove occorra si applicano le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e dell'articolo 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 43.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, nelle misure indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 44.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1980 restano rispettivamente determinati in L. 31.299.447.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in L. 5.311.845.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Art. 45.

Nelle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.

Art. 46.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.

Il Governo della Repubblica è tenuto ad indicare, nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 si applicano a partire dal 1° agosto 1980.

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.

Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d'imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione.

Art. 48.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1981 e al 31 dicembre 1982.

Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici.

L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1982. Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato può essere modificata in relazione ai suddetti compiti.

Le competenze della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono attribuite alla commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della suddetta legge.

Art. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — LA MALFA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 1774 del 1962 – Consorzio porto Genova (Tesoro)	100	100	100	150	1984
Leggi n. 442 del 1967 e n. 393 del 1978 – Contributi su interessi per operazioni di credito finanziario (Tesoro)	3.000	3.000	—	—	—
Legge n. 260 del 1968 – Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro)	30.000	(a) 60.000	—	—	—
Legge n. 437 del 1968 – Provvedimenti straordinari per la Calabria (Bilancio)	24.000	—	—	—	—
Legge n. 160 del 1969 – Finanziamento interventi Mezzogiorno (Tesoro)	43.500	—	—	—	—
Legge n. 979 del 1970, di conversione del decreto-legge n. 723 del 1970 – Calamità naturali mesi agosto, settembre e ottobre 1970 (Tesoro)	4.000	—	—	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971 e legge n. 393 del 1978 – Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro)	9.900	5.090	1.250	2.310	1985
Legge n. 822 del 1971 – Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile)	2.300	2.300	2.300	32.200	1996
Legge n. 853 del 1971 – Finanziamento Cassa Mezzogiorno (Tesoro)	355.000	255.000	255.000	765.000	1985
Legge n. 920 del 1971 – Basilica San Marco e Chiostro Monreale (Lavori pubblici)	150	—	—	—	—
Legge n. 1114 del 1971 – Fondo territorio di Trieste (Tesoro)	9.700	9.700	4.850	—	—
Legge n. 171 del 1973 – Interventi salvaguardia Venezia:					
Ministero del tesoro	74.000	—	—	—	—
Ministero dei lavori pubblici	46.000	82.000	7.000	—	—
Ministero dell'industria	16.000	—	—	—	—
Totale	136.000	82.000	7.000	—	—

(a) Quota relativa agli anni 1976, 1977 e 1978.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 321 del 1973 – Fondo rotazione Trieste (Tesoro)	5.000	—	—	—	—
Legge n. 825 del 1973 – Interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (Trasporti)	27.825	—	—	—	—
Legge n. 878 del 1973 – Industria cantieristica navale (Marina mercantile) . .	9.000	—	—	—	—
Legge n. 268 del 1974 – Piano rinascita Sardegna (Tesoro)	70.000	80.000	90.000	120.000	1984
Leggi n. 407 del 1974 e n. 216 del 1977 – Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (Tesoro) . . .	1.000	885	500	—	—
Legge n. 684 del 1974 – Credito navale (Marina mercantile)	—	(*a*) 7.000	—	—	—
Legge n. 713 del 1974 – Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro)	23.000	23.000	8.000	8.000	1983
Legge n. 47 del 1975 – Difesa dei boschi dagli incendi (Agricoltura)	—	(*b*) 400	—	—	—
Legge n. 57 del 1975 – Costruzione mezzi navali Marina militare (Difesa) . . .	356.000	54.000	—	—	—
Legge n. 153 del 1975 – Direttive CEE per la riforma dell'agricoltura:					
Ministero del tesoro	4.700	2.000	—	—	—
Ministero del bilancio	800	(*c*) 10.000	—	—	—
Totale . . .	5.500	12.000	—	—	
Legge n. 166 del 1975 – Acquisizione ed urbanizzazione aree (Tesoro)	(*d*) 75.000	(*d*) 75.000	—	—	—
Legge n. 184 del 1975 – Studi e ricerche produzione aeromobili per percorsi internazionali (Partecipazioni statali) . .	50.000	(*e*) 40.000	—	—	—
Legge n. 185 del 1975 – Attività di promozione delle esportazioni italiane (Commercio estero)	1.500	—	—	—	—
Legge n. 227 del 1975 – Programma meccanizzazione e automazione servizi postali (Tesoro)	(*f*) 15.000	—	—	—	—

(*a*) Prima annualità del nuovo limite di impegno con decorrenza dal 1981.
(*b*) Quote relative agli anni 1978 e 1979.
(*c*) Quota relativa all'anno 1978.
(*d*) Quote relative agli anni 1978 e precedenti.
(*e*) Quota relativa all'anno 1979.
(*f*) Quota relativa all'anno 1978.

Segue: TABELLA A

(in milioni di lire)

Estremi ed oggetto del provvedimento	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria)	30.000	80.000	80.000	(*a*) 460.000	1989
Decreto-legge n. 376 del 1975, convertito in legge n. 492 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Tesoro)	205.000	200.000	—	—	—
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
Ministero del tesoro	828.000	—	—	—	—
Ministero dei trasporti	—	40.000	45.000	—	—
Ministero dell'industria	80.000	75.000	75.000	(*b*) 167.793	1983
Totale . . .	908.000	115.000	120.000	167.793	
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica:					
Ministero del bilancio	273.585	234.501	19.542	—	—
Ministero della pubblica istruzione .	—	5.000	(*c*) 20.000	—	—
Ministero dei lavori pubblici . . .	79.515	66.527	5.458	—	—
Totale . . .	353.100	306.028	45.000	—	
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:					
Ministero del tesoro	1.000	1.000	1.000	2.000	1984
Ministero dell'industria	9.000	9.000	9.000	(*d*) 27.000	1984
Totale . . .	10.000	10.000	10.000	29.000	
Legge n. 588 del 1975 - Studi e ricerche settore pesca marittima (Marina mercantile)	300	—	—	—	—
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile) . . .	(*e*) 5.500	(*f*) 28.500.	—	—	—
Legge n. 11 del 1976 - Esecuzione accordo di Lomè (Tesoro)	100.000	62.567	—	—	—
Legge n. 50 del 1976 - Edilizia universitaria (Pubblica istruzione)	100.000	50.000	—	—	—

(*a*) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980.
(*b*) Di cui milioni 117.793 relativi agli anni 1976 e 1977.
(*c*) Quote relative agli anni 1979 e 1980.
(*d*) Di cui milioni 9.000 relativi all'anno 1978.
(*e*) Di cui milioni 2.500 per prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 1980.
(*f*) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.

Segue: TABELLA A

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 75 del 1976 – Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici)	400	400	400	800	1984
Legge n. 86 del 1976 – Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti)	5.000	5.000	6.000	(*a*) 34.000	—
Legge n. 124 del 1976 – Bonifica allevamenti (Sanità)	15.000	6.000	500	—	—
Legge n. 178 del 1976 – Ricostruzione zone terremotate del Belice:					
Ministero dell'interno	400	—	—	—	—
Ministero dei lavori pubblici	80.000	—	—	—	—
Totale	80.400	—	—	—	
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 – Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
Ministero del tesoro	153.000	130.000	117.000	125.000	1986
Ministero dell'industria	24.000	24.000	24.000	(*b*) 174.000	1988
Totale	177.000	154.000	141.000	299.000	
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 – Interventi straordinari Mezzogiorno (Tesoro)	(*c*) 1.772.000	1.550.000	1.500.000	(*d*) 6.878.000	1990
Legge n. 189 del 1976 – Integrazione bilanci comunali e provinciali deficitari (Interno)	3.150	—	—	—	—
Legge n. 203 del 1976 – Lavaggio petroliere (Marina mercantile)	—	(*e*) 24.000	—	—	—
Legge n. 206 del 1976 – Aumento fondo dotazione dell'ENEL (Tesoro)	100.000	—	—	—	—
Legge n. 216 del 1976 – Complesso archeologico Pompei (Beni culturali)	500	—	—	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 – Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976:					
Ministero del tesoro	20.000	20.000	20.000	270.000	1996
Ministero dei lavori pubblici	600	—	—	—	—
Totale	20.600	20.000	20.000	270.000	

(*a*) Quote relative agli anni dal 1977 al 1981.
(*b*) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.
(*c*) Oltre a miliardi 250 da finanziare attraverso operazioni di indebitamento con la BEI.
(*d*) Di cui miliardi 1.428 relativi all'anno 1980.
(*e*) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.

Segue: TABELLA A

(*in milioni di lire*)

Estremi ed oggetto del provvedimento	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 259 del 1976 – Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile)	3.000	3.000	3.000	6.000	1984
Legge n. 261 del 1976 – Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali:					
Ministero del bilancio	3.000	3.000	3.000	36.500	1996
Ministero dei lavori pubblici	1.000	—	—	—	—
Totale	4.000	3.000	3.000	36.500	
Legge n. 343 del 1976 – Interessi sui mutui pescherecci (Marina mercantile)	150	—	—	—	—
Legge n. 352 del 1976 – Direttive CEE agricoltura di montagna e zone agricole svantaggiate:					
Ministero del bilancio	82.400	19.000	—	—	—
Ministero dell'agricoltura	100	—	—	—	—
Totale	82.500	19.000	—	—	
Legge n. 374 del 1976 – Consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese:					
Ministerodel tesoro	4.000	—	—	—	—
Ministero del commercio con l'estero	2.000	(*a*) 500	—	—	—
Ministero dell'industria	—	(*b*) 900	—	—	—
Totale	6.000	1.400	—	—	
Legge n. 386 del 1976 – Enti di sviluppo (Tesoro)	100.000	—	—	—	—
Legge n. 389 del 1976 – Sviluppo pesca marittima (Marina mercantile)	—	(*c*) 4.500	—	—	—
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 – Credito agevolato al settore industriale:					
Ministero del tesoro	73.000	173.000	173.000	(*d*) 1.475.000	1993
Ministero dell'industria	30.000	106.000	93.000	(*e*) 765.000	1988
Totale	103.000	279.000	266.000	2.240.000	

(*a*) Quota relativa all'anno 1978.

(*b*) Prima annualità del nuovo limite d'impegno con decorrenza dal 1981.

(*c*) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.

(*d*) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

(*e*) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

Segue: TABELLA *A*

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 38 del 1977 – Ammodernamento mezzi aeronautica militare (Difesa) . .	413.100	25.788	—	—	—
Legge n. 73 del 1977 – Trattato di Osimo con la Jugoslavia:					
Ministero lavori pubblici	29.000	25.000	—	—	—
Ministero del tesoro	43.250	58.250	—	—	—
Ministero degli affari esteri	2.150	1.637	—	—	—
Ministero della marina mercantile .	10.500	—	—	—	—
Totale . . .	84.900	84.887	—	—	
Legge n. 191 del 1977 – Partecipazione BID (Tesoro)	13.615	10.003	5.001	—	—
Legge n. 192 del 1977 – Molluschi eduli e lamellibranchi (Sanità)	—	(*a*) 2.000	—	—	—
Legge n. 277 del 1977 – Partecipazioni all'IDA (Tesoro)	12.600	9.000	6.500	—	
Legge n. 285 del 1977 – Occupazione giovanile (Tesoro)	270.000	—	—	—	—
Legge n. 372 del 1977 – Ammodernamento armamenti esercito (Difesa)	241.845	319.670	198.485	—	—
Decreto-legge n. 375 del 1977, convertito in legge n. 536 del 1977 – Conferimento fondi al Mediocredito centrale (Tesoro)	150.000	50.000	—	—	—
Legge n. 403 del 1977 – Finanziamento attività agricola nelle regioni (Bilancio)	300.000	300.000	—	—	—
Legge n. 404 del 1977 – Edilizia carceraria (Lavori pubblici)	80.000	80.000	60.000	—	—
Legge n. 545 del 1977 – Acquedotto interregionale del Fiora (Tesoro) . . .	3.000	3.000	—	—	—
Legge n. 546 del 1977 – Ricostruzione zone terremotate del Friuli:					
Ministero del tesoro	(*b*) 450.000	550.000	595.133	290.000	1997
Ministero dei lavori pubblici . . .	91.000	90.000	22.000	—	—
Ministero della difesa	8.000	—	—	—	—
Ministero per i beni culturali . . .	19.936	29.664	(*c*) 30.400	—	—
Totale . . .	568.936	669.664	647.533	290.000	

(*a*) Quota relativa all'anno 1980.
(*b*) Oltre a miliardi 100 da finanziare con ricorso ad operazioni di indebitamento all'estero.
(*c*) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1981.

Segue: TABELLA A

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale:					
Ministero del tesoro	(a) 100.000	(a) 400.000	—	—	—
Ministero dell'industria	355.000	150.000	150.000	(b) 3.170.000	1994
Totale	455.000	550.000	150.000	3.170.000	
Leggi n. 984 del 1977 e n. 457 del 1978 - Interventi settore zootecnia, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro)	1.070.000	1.070.000	1.070.000	(c) 2.420.000	1987
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedimenti urgenti per le società ex-EGAM (Partecipazioni statali)	202.000	176.000	174.000	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978 e legge n. 843 del 1978 (articolo 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro)	281.100	327.410	249.250	317.190	1985
Legge n. 230 del 1978 - Salvaguardia patrimonio artistico città di Orvieto e Todi (Tesoro)	2.000	2.000	—	—	—
Legge n. 231 del 1978 - Industria cantieristica navale (Marina mercantile)	20.000	20.000	20.000	—	—
Legge n. 234 del 1978 - Credito navale (Marina mercantile)	—	(d) 10.000	(d) 10.000	(d) 10.000	—
Legge n. 296 del 1978 - Completamento acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi (Tesoro)	3.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito in legge n. 464 del 1978 - Ricostruzione zone Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici)	60.600	50.600	—	—	—
Legge n. 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobili urbani (Tesoro)	35.000	45.000	55.000	65.000	1983
Legge n. 457 del 1978 - Edilizia residenziale:					
Ministero del tesoro	160.000	1.160.000	—	—	—
Ministero dei lavori pubblici	(e) 70.000	(e) 70.000	—	—	—
Totale	230.000	1.230.000	—	—	

(a) Quote relative agli anni 1978 e 1979.
(b) Di cui milioni 1.540.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.
(c) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.
(d) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1981, 1982 e 1983.
(e) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 497 del 1978 – Costruzione alloggi personale militare (Difesa)	10.000	30.000	30.000	(*a*) 170.000	1987
Legge n. 674 del 1978 – Associazionismo produttori agricoli:					
Ministero del bilancio	11.000	11.000	11.000	22.000	1984
Ministero dell'agricoltura	(*c*) 5.000	4.000	4.000	8.000	1984
Totale . . .	16.000	15.000	15.000	30.000	
Legge n. 726 del 1978 – Istituto universitario europeo in Firenze (Lavori pubblici)	1.200	—	—	—	—
Legge n. 776 del 1978 – Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro)	80.000	80.000	80.000	100.000	1984
Legge n. 780 del 1978 – Costruzione ponti stabili sul fiume Po (Lavori pubblici)	1.000	—	—	—	—
Legge n. 843 del 1978 (Legge finanziaria)					
Art. 34 – Edilizia demaniale, opere idrauliche e opere marittime (Lavori pubblici)	31.000	770.000	733.000	—	—
Art. 35 – Edilizia scolastica (Lavori pubblici)	50.000	45.000	50.000	—	—
Art. 36 – Opere istituti ricovero e cura (Lavori pubblici)	—	5.000	5.000	—	—
Art. 37 – Contributi alle Regioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 319 del 1976 (tutela delle acque dall'inquinamento) (Lavori pubblici)	10.000	15.000	—	—	—
Art. 38 – Costruzione e completamento chiese parrocchiali (Lavori pubblici)	(*b*) 1.000	(*b*) 1.000	—	—	—
Art. 39 – Cliniche universitarie (Lavori pubblici)	(*b*) 3.000	(*b*) 4.000	—	—	—
Art. 40 – Piani di ricostruzione di cui articoli 2 e 4 legge n. 933/1977 (Lavori pubblici)	(*b*) 3.000	(*b*) 3.000	—	—	—
Art. 43 – Opere igienico-sanitarie (Lavori pubblici)	15.000	200.000	185.000	—	—

(*a*) Di cui miliardi 20 relativi all'anno 1980.
(*b*) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981.
(*c*) Di cui milioni 1.000 relativi all'anno 1979.

Segue: TABELLA A

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Art. 48 - Comunità montane (Agricolt.)	115.000	120.000	—	—	—
- Sviluppo meccanizzazione (Agricoltura)	5.000	5.000	—	—	—
- Cassa formazione proprietà contadina (Agricoltura)	10.000	10.000	—	—	—
- Opere provvista di acqua uso irriguo (Agricoltura)	10.000	10.000	—	—	—
- Fondo nazionale di solidarietà (Tesoro)	25.000	25.000	—	—	—
Totale . . .	278.000	1.213.000	973.000	—	
Legge n. 861 del 1978 - Rifornimento idrico alle isole minori (Difesa) . . .	2.750	1.435	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa)	800	900	1.000	1.100	—
Legge n. 38 del 1979 - Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Affari esteri)	47.000	60.000	75.000	86.000	1983
Legge n. 43 del 1979 - Opere paravalanghe pendici montane Brennero (Lavori pubblici)	3.000	—	—	—	—
Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti al traffico aereo civile:					
Ministero dei trasporti	29.000	50.000	—	—	—
Ministero della difesa	—	12.000	—	—	—
Totale . . .	29.000	62.000	—	—	
Decreto-legge n. 439 del 1979 - Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna e al Credito industriale sardo (Tesoro)	33.000	—	—	—	—

TABELLA *B*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
MINISTERO DEL TESORO	
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale	25
Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comunitario con sede in Roma	50
Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma	150
Pensioni di lungo servizio e di invalidità agli ex militari eritrei, somali e libici	300
Rinnovo dell'Accordo finanziario con l'AIEA per il Centro di fisica teorica di Trieste	620
Nuovo centro onde corte per l'estero	900
Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi . . .	1.000
Adeguamento canone Repubblica di San Marino	1.500
Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti	1.600
Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro	2.125
Assegnazione di entrate supplementari al bilancio CECA per il 1979	4.000
Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali	4.670
Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione	5.500
Finanziamento dei partiti politici	75.000
Aumento dell'assegno agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto	16.000
• Proroga ed aumento del fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste	20.300

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Rivalutazione assegni accessori ai mutilati o invalidi per servizio	27.000	
Rinnovo della convenzione di Lomé	50.000	
Censimenti ISTAT generali	53.700	
Riforma dell'editoria	105.000	
Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici	2.078.000	
Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	8.644.000	
		11.091.440
MINISTERO DELLE FINANZE		
Disciplina delle responsabilità dei Conservatori dei registri immobiliari	500	
Potenziamento del Corpo della guardia di finanza	55.865	
Somme da assegnare alle Regioni, alle Camere di commercio ed alle Aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione dei tributi soppressi	582.800	
		639.165
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Aumento del contributo al CIRIEC	55	
Aumento del contributo all'Istituto per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.)	800	
		855
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari	30	
Contributo al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale con sede in Milano	45	
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena	86	
Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia	1.325	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari .	3.000	
Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto	3.060	
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario	28.866	
		36.412

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aumento del contributo al centro per le relazioni italo-arabe	12	
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa	26	
Contributo ai Fondi delle Nazioni Unite per il Sud Africa e per la Namibia	26	
Contributo al Centro d'azione latina con sede in Roma . .	30	
Proroga del contributo al Centro internazionale di studio e documentazione sulle Comunità europee	45	
Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato	70	
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.)	100	
Interventi di solidarietà a favore di Paesi colpiti da gravi calamità	100	
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù .	130	
Servizio sociale internazionale — Sezione italiana con sede in Roma	150	
Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.)	200	
Contributo all'I.P.A.L.M.O.	200	
Aumento del contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.)	225	
Aumento del contributo all'Istituto italo-africano per il triennio 1979-81	250	
Contributo alla S.I.O.I.	250	
Contributo straordinario al Fondo di dotazione dell'Università internazionale dell'O.N.U.	255	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.)	300	
Aumento del contributo al Consiglio italiano del movimento europeo	300	
Partecipazione al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente	340	
Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale	435	
Accordo di sede tra il Governo italiano e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (F.I.S.A.)	500	
Contributo all'U.N.I.C.E.F. per il quinquennio 1980-84 . .	500	
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero .	600	
Accordo italo-jugoslavo per la difesa delle acque	600	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo italiano e l'organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino	3.200	
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.) . .	4.240	
Organizzazione a Venezia del vertice dei paesi più industrializzati	5.000	
Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero	7.000	
Partecipazione italiana ai programmi internazionali di lotta contro la fame nel mondo	200.000	
		225.084

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto « Luigi Sturzo »	30	
Contributo all'Accademia di costume e di moda, con sede in Roma	50	
Concessione di un contributo annuo alla Università di Bologna per il finanziamento del Centro alti studi internazionali . .	100	
Aumento del contributo statale in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano	580	
Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei Conservatori di musica dell'Accademia di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica	700	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola	1.000	
Istituzione di nuove Università statali	20.000	
Precariato universitario	55.000	
		77.460
MINISTERO DELL'INTERNO		
Disciplina del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sardegna	183	
Riforma dell'assistenza	5.000	
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti	16.910	
Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	68.000	
Disposizioni per la finanza locale	13.100.000	
		13.190.093
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Adeguamento dei servizi e degli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici		3.000
MINISTERO DEI TRASPORTI		
Trattamento di quiescenza degli assuntori delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa	100	
Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori	70.000	
		70.100
MINISTERO DELLA DIFESA		
Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto della Accademia navale	4	
Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare	8	
Modifiche alla legge 6 giugno 1973, n. 313, relativa alla classificazione professionale ed economica del personale operaio del Ministero della difesa	10	
Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della Marina militare « G. Vallauri »	10	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
Estensione ai militari radiologi dell'indennità di rischio da radiazioni	12
Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I in Turate	25
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica	30
Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico . .	33
Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 (Genio aeronautico)	45
Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia	48
Ufficiali a disposizione ed in aspettativa per riduzione di quadri (Modif. legge n. 804/73 e successive modificazioni) . .	114
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito	127
Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma . . .	130
Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	133
Adeguamento del contributo alla frequenza dei corsi scuole allievi operai	160
Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magistrati militari	228
Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzione, di medici e veterinari civili presso le Forze Armate	288
Riordinamento del ruolo del personale dei fari e del segnalamento marittimo	464
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena	497
Aumento del contributo all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)	500
Rinnovo Accordo N.A.O.S. (North Atlantic Ocean Station) .	600
Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina	948
Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica	1.160

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Militari paraplegici per motivi di servizio	1.800	
Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aeronautico e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere	2.100	
		9.474
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Contributo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione . . .		1.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		
Ratifica accordo relativo al deposito internazionale dei modelli e disegni industriali	10	
Assunzione di personale per le esigenze del servizio geologico	12	
Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale . .	150	
Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse geotermiche	2.000	
		2.172
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		
Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro	500	
Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione	2.715.600	
		2.716.100
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO		
Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles		18

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Contributo al Consorzio del porto di Brindisi	17	
Accordo Italo-Franco-Monegasco sulla protezione del litorale Mediterraneo firmato a Monaco il 10 maggio 1976	30	
Aumento del contributo annuo al Centro italiano radiomedico (C.I.R.M.)	50	
Modifiche alla legge 2 agosto 1975, n 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca	150	
Norme in materia di programmazione portuale	500	
Contributo italiano per l'attuazione della Convenzione di Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo	620	
Aumento del contributo all'Ente autonomo del porto di Trieste	2.300	
Contributo ordinario all'Ente autonomo del porto di Napoli	4.000	
		7.667
MINISTERO DELLA SANITA'		
Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie		9
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO		
Aumento del contributo al Club alpino italiano	250	
Provvedimenti per circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante	1.200	
Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo	22.985	
Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa	199.500	
		223.935
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		
Adeguamento contributo all'ISSOCO	150	
Norme per il personale delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali	344	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Aumento del contributo alla Quadriennale di Roma . .	265	
Aumento del contributo alla triennale di Milano . . .	420	
Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza	400	
		1.579
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive CEE in materia di diritto societario e di legislazione dei mercati immobiliari	150	
Contributi alle Associazioni nazionali per il sostegno dell'attività di promozione sociale	6.000	
Integrazioni alla legge 3 febbraio 1979, n. 49, recante disposizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	40.000	
Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	140.000	
Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti	2.817.734	
		3.003.884
		31.299.447

TABELLA *C*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL TESORO		
Partecipazione dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato al capitale delle cartiere Miliani S.p.A.	5.000	
Rifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, recante provvidenze alle imprese colpite da calamità naturali	5.000	
Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato	100.000	
Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali (B.A.S. - I.D.A. - Fondo Africano e Fondo Asiatico di sviluppo - I.F.C. - B.E.I. - B.I.D. - F.M.I.)	111.245	
Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane	350.000	
Ricapitalizzazione degli Istituti di credito	150.000	
		721.245
MINISTERO DELLE FINANZE		
Provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni fiscali		45.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero	600	
Università internazionale dell'O.N.U.: candidatura italiana per la facoltà di scienze di Trieste	700	
Acquisto sedi di rappresentanza all'estero	4.000	
		5.300

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Contributo all'Istituto di fisica nucleare (I.N.F.N.)		35.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Opere di consolidamento conseguenti ai movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco	2.000	
Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971	15.000	
Completamento bacino di carenaggio nel porto di Trieste e nel porto di Genova	19.700	
Traforo del Monte Croce Carnico	20.000	
Risparmio casa	100.000	
Completamento autostrada Messina-Palermo	70.000	
Ulteriori provvidenze a favore dei terremotati del Sannio e dell'Irpinia	30.000	
		256.700
MINISTERO DEI TRASPORTI		
Fondo di investimento per i trasporti locali e credito agevolato alle Aziende cooperative ed associate di autotrasporto . .		187.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 364 .		75.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		
Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke destinato alla siderurgia comunitaria	1.100	
Attuazione della politica mineraria	12.000	
Assegnazione al C.N.E.N. per programma 1979-1983 . . .	325.000	
Rifinanziamento della G.E.P.I.	521.000	
		859.100

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per il completamento del centro di idrodinamica in Roma	2.000	
Sviluppo della pesca marittima	20.000	
Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana	30.000	
Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali	50.000	
		102.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI		
Conferimenti per il 1980 ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali per la ricapitalizzazione e per il finanziamento dei programmi approvati per il triennio 1980-1982, attraverso liquidità ottenuta da riduzione di debiti bancari		2.000.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		
Restauro e consolidamento del Duomo di Cefalù		4.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Ulteriori provvidenze per le zone colpite dal terremoto del settembre 1979	76.500	
Difesa del suolo	158.000	
Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine . .	147.000	
Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici	640.000	
		1.021.500
		5.311.845

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1980.

Aumento delle tariffe delle microanalisi di cui alla tabella A in allegato alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519 ed in particolare l'art. 3 recante la disciplina relativa ai servizi a pagamento;

Considerata la opportunità di aumentare, per le voci sottoelencate e nella misura a fianco indicata, le tariffe relative alle microanalisi di cui alla tabella *A* in allegato alla citata legge 7 agosto 1973, n. 519, e precisamente:

controllo apparecchi radiologici	cadauno	L.	200.000
taratura dosimetri	»	»	50.000
controllo e contrassegno per schermi radiologici:			
a) radiografici	la coppia	»	4.000
b) radioscopici	cadauno	»	5.000
determinazione di radioattività:			
a) preparati di radio (Ra) (inferiori a 30 mg.)	»	»	20.000
b) preparati di radio (Ra) (superiori a 30 mg.)	»	»	40.000
c) minerali, rocce, acque	»	»	200.000
controllo ermeticità sorgenti radioattive sigillate	»	»	10.000

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Le tariffe delle microanalisi di cui alla tabella *A* in allegato alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono aumentate, per le voci sottoelencate e nella misura a fianco indicata, nel modo seguente:

controllo apparecchi radiologici	cadauno	L.	200.000
taratura dosimetri	»	»	50.000
controllo e contrassegno per schermi radiologici:			
a) radiografici	la coppia	»	4.000
b) radioscopici	cadauno	»	5.000
determinazione di radioattività:			
a) preparati di radio (Ra) (inferiori a 30 mg.)	»	»	20.000
b) preparati di radio (Ra) (superiori a 30 mg.)	»	»	40.000
c) minerali, rocce, acque	»	»	200.000
controllo ermeticità sorgenti radioattive sigillate	»	»	10.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1980

PERTINI

ALTISSIMO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1980
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 212

(4237)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 dicembre 1971, relativo alla durata delle operazioni di finanziamento per le industrie tecniche cinematografiche.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1971, modificato con decreti ministeriali 3 ottobre 1975 e 7 giugno 1976, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di utilizzazione e gestione del fondo previsto dalla legge sopracitata;

Considerato che al secondo capoverso della lettera *d*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971, è previsto che le operazioni di finanziamento per le industrie tecniche cinematografiche possano avere la durata massima di due anni;

Ritenuta l'opportunità di modificare la citata disposizione nel senso di prevedere che le operazioni di finanziamento per le industrie tecniche cinematografiche possano avere la durata massima di quattro anni, al fine di consentire alle stesse industrie tecniche cinematografiche la predisposizione di piani di ammortamento di più lunga durata, in relazione alle necessità di ammodernamento degli impianti, essenziali per lo sviluppo tecnologico dell'industria cinematografica nazionale;

Sentito il parere del Comitato previsto dall'art. 27, ottavo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Decreta:

Art. 1.

La durata massima delle operazioni di finanziamento per le industrie tecniche cinematografiche di cui al secondo capoverso della lettera *d*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971, è fissata nei quattro anni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, addì 11 gennaio 1979

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1980
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 140

(3521)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Rinaldi importatori, in Bologna.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di champagne di origine e provenienza Francia la ditta F.lli Rinaldi importatori di Bologna, ha effettuato pagamenti anticipati per complessivi F.F. 74.844, di cui ai modd. *B*-Import numeri 3236922 e 3236923 rilasciati dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna in data 30 marzo 173;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Bologna quanto a merce per F.F. 20.718,40 entro i termini, mentre il residuo pari a F.F. 54.125,60 tra il 24 maggio ed il 20 luglio 1973, con un ritardo, quindi, di giorni ventiquattro-ottantuno rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 132.088 del 29 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo con il fatto che, sorte contestazioni circa la qualità della merce, dava luogo alla nazionalizzazione della stessa solo in seguito ad una intervenuta transazione con il fornitore estero;

Considerato che la ditta non soltanto non ha provato quanto affermato con alcuna documentazione, ma addirittura si è smentita fornendo versione dissimile in sede di processo verbale di accertamento elevato dallo Ufficio italiano dei cambi, per il ritardo di che trattasi, per cui dall'istruttoria si deriva che il ritardo stesso è conseguenza di motivi di ordine esclusivamente commerciale e quindi la Ditta medesima non può essere esentata dalla responsabilità per il mancato assolvimento dell'impegno valutario nei termini, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Rinaldi importatori Bologna mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5 % di F.F. 54.125,60 parte del mod. *B*-Import n. 3236923.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3978)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conrieri Filippo & C. S.p.a., in Leumann.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di olio di oliva e di semi vari, di origine e provenienza Svizzera, la ditta Conrieri Filippo & C. S.p.a. di Leumann (Torino) ha effettuato pagamenti anticipati di cui ai seguenti modelli *B*-Import n. 6432656 del 19 maggio 1978 di Fr.Sv. 450.575, n. 6432697 del 19 giugno 1978 di Fr. Sv. 197.964, n. 6432726 del 20 luglio 1978 di Fr. Sv. 602.175, rilasciati dal Banco di Napoli di Torino;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce in questione non è mai stata importata e che per questo motivo la società svizzera è stata denunciata dalla ditta italiana alla autorità giudiziaria per inadempienza contrattuale;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 813.386 del 10 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che nei confronti dell'importatrice italiana è pendente azione penale promossa dalla procura della Repubblica di Torino in quanto in tali pagamenti anticipati, cui non faranno seguito importazioni di merci, si configurano reati valutari;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivati dalla Banca, per l'interessata con istanza del 13 settembre 1978, essere considerati idonei ad escludere; ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Considerato che sia la denuncia proposta nei confronti del fornitore estero che quella pendente a carico dell'importatrice stessa non ostano al procedimento amministrativo di cui alla richiamata legge n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 dela legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conrieri Filippo e C. S.a.s. mediante fidejussione del Banco di Napoli di Torino nella misura del 5 % di Fr. Sv. 1.250.714 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati;

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3982)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Modalità di funzionamento e condizioni relative alle contabilità speciali fruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato intestate alle provincie e ai comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 1° marzo 1980;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 14 del citato decreto-legge prevede che con decreto del Ministro del tesoro devono essere determinate le modalità di funzionamento e ogni altra condizione relativa alle contabilità speciali fruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, da intestarsi alle provincie ed ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, previsti dal primo comma del predetto articolo;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, ed in particolare gli articoli 585 e seguenti che regolano il funzionamento delle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

Sentita l'Unione provincie d'Italia e l'Associazione nazionale comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato contabilità speciali fruttifere intestate ad ogni provincia ed ai singoli comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

La determinazione della popolazione dei comuni va fatta con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ISTAT.

Le predette contabilità speciali sono regolate dagli articoli 585 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dalle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Sulle contabilità speciali di cui all'art. 1 affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1980 per la metà del loro ammontare i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato.

I titoli di spesa concernenti le somme di cui al primo comma saranno emessi con il vincolo di accreditamento alle contabilità speciali intestate agli enti.

Art. 3.

I prelevamenti dalle contabilità speciali saranno effettuati con ordinativi emessi a favore dei tesorieri degli enti per il successivo accreditamento ai conti correnti intrattenuti presso questi ultimi dagli enti medesimi.

I predetti ordinativi saranno firmati per le province ed i comuni rispettivamente dal presidente della giunta provinciale e dal sindaco, oppure dalla persona legalmente abilitata a firmare in caso di loro assenza o impedimento; i titoli saranno controfirmati dagli addetti al riscontro contabile o dai loro sostituti.

Nel caso in cui gli ordinativi siano firmati dal sostituto, s'intende che l'intervento del medesimo è dovuto all'assenza o all'impedimento del titolare.

Per quanto concerne la comunicazione alle tesorerie provinciali dello Stato delle firme autografe, si osserva il disposto dell'art. 410 del III libro delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Gli ordinativi in questione saranno accompagnati da elenchi in doppio esemplare, firmati dai rappresentanti degli enti emittenti, e verranno recapitati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per posta o a mezzo corrispondenza « a mani » regolarmente affrancata, a cura dei tesorieri i quali provvederanno, altresì, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge richiamato nelle premesse, ad allegare ai titoli stessi una dichiarazione, da essi sottoscritta, attestante la utilizzazione delle disponibilità liquide dell'ente, ovvero che eventuali disponibilità risultino impegnate per pagamenti in corso disposti dall'ente medesimo, escluse le somme vincolate a specifica destinazione.

Art. 4.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato invieranno all'ente titolare della contabilità speciale giornalmente le quietanze modello 80 T e mensilmente il rias-

sunto delle scritture dalle stesse tenute, in doppio esemplare, corredate degli ordinativi pagati, delle relative situazioni decadali nonché delle matrici delle quietanze emesse nel mese stesso.

Un esemplare del riassunto mensile sarà restituito alla sezione di tesoreria dall'ente medesimo entro un mese dalla presentazione, munito di dichiarazione di riscontrata regolarità firmata dal capo dell'ente e dal capo dell'ufficio contabilità dell'ente medesimo.

Art. 5.

La Banca d'Italia comunicherà alla Direzione generale del tesoro la misura del tasso di interesse previsto dall'accordo interbancario, ed ogni successiva variazione del medesimo, per i depositi aventi caratteristiche analoghe a quelli di cui al presente decreto.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato liquideranno annualmente sulle somme depositate nelle contabilità speciali di cui all'art. 1, gli interessi secondo i tassi come sopra determinati, tenendo presente che la valuta decorre, per quanto riguarda gli accreditamenti, dal giorno di emissione della quietanza, e, per quanto riguarda i prelevamenti, dal giorno lavorativo precedente la estinzione del titolo.

Le somme relative agli interessi saranno accreditate alle rispettive contabilità speciali degli enti, con valuta primo gennaio dell'anno successivo e scritturate per l'ammontare complessivo in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

La Direzione generale del tesoro, sulla base delle contabilità presentate dalla amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvederà all'emissione di un ordinativo diretto tratto sul cap. 4678 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, denominato: « Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato », a favore della tesoreria di Roma per l'eliminazione del sospeso di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1980
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 304

(4248)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota con la quale il cav. uff. Adone Zoratto membro del comitato medesimo in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota n. 48369/D-60 del 2 gennaio 1980, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il cav. uff. Renzo Piubello in sostituzione del cav. uff. Adone Zoratto, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il cav. uff. Renzo Piubello è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del cav. uff. Adone Zoratto, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(3821)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1980.

Determinazione delle modalità di versamento allo Stato delle somme e dei valori bollati, costituiti in deposito ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e riferentisi ai procedimenti non definiti alla data del 13 marzo 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59, contenente: « Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili »;

Considerato che il terzo comma dell'art. 10 della suindicata legge demanda al Ministro del tesoro di stabilire con decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le modalità di versamento allo Stato dell'importo complessivo delle somme e dei valori bollati, costituiti in deposito presso gli uffici di cancelleria ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e concernenti i procedimenti non definiti al 13 marzo 1979;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, convertito nella legge 14 febbraio 1980, n. 24, concernente proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 10 della citata legge 7 febbraio 1979, n. 59;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, concernente disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali e per facilitare il versamento delle imposte dirette e in genere delle somme dovute allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le somme in contanti ed i valori bollati, esistenti presso gli uffici di cancelleria per depositi costituiti ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ora abrogato, e riferentisi ai procedimenti non definiti alla data del 13 marzo 1979 — detratto l'uno per cento, calcolato sull'importo complessivo delle suindicate somme e valori, da corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori — sono versati all'erario, entro il termine del 14 luglio 1980, con le modalità indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

Le somme in contanti, al netto dell'importo da corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, sono versate, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria con la seguente causale:

« Somme versate in applicazione dell'art. 10, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, da imputarsi al capo XI - cap. 3530 ».

Art. 3.

I valori bollati sono consegnati, a seconda della competenza territoriale, agli uffici finanziari elencati nell'allegato *A* al presente decreto, i quali ne rilasciano ricevuta.

Art. 4.

A dimostrazione dell'avvenuto versamento delle somme e dei valori bollati di cui al precedente art. 1, il dirigente dell'ufficio di cancelleria è tenuto a trasmettere, entro tre mesi dal termine indicato dallo stesso art. 1, alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio, un prospetto, come da allegato *B* al presente decreto. Tale prospetto deve essere corredato delle ricevute dei versamenti eseguiti e munito della firma del dirigente della cancelleria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

ALLEGATO *A*

ELENCO DEGLI UFFICI FINANZIARI
CUI POSSONO ESSERE CONSEGNATI I VALORI BOLLATI

Uffici finanziari	Competenza territoriale
	Province di:
Deposito generale dei valori bollati di Roma	Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti
Magazzino compartimentale dei valori bollati presso la intendenza di finanza di:	
	Province di:
Ancona	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro
L'Aquila	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo
Avellino	Avellino, Benevento
Bari	Bari
Bologna	Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza
Cagliari	Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano
Caltanissetta	Agrigento, Caltanissetta, Enna
Catania	Catania, Ragusa, Siracusa
Catanzaro	Catanzaro, Cosenza
Firenze	Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Perugia, Terni
Foggia	Foggia, Campobasso, Isernia
Genova	Genova, Imperia, Savona, La Spezia
Lecce	Brindisi, Lecce, Taranto
Messina	Messina
Milano	Milano, Brescia, Bergamo, Como, Sondrio, Varese, Cremona, Pavia, Mantova
Napoli	Caserta, Napoli
Palermo	Palermo, Trapani
Potenza	Potenza, Matera
Reggio Calabria	Reggio Calabria
Salerno	Salerno
Torino	Torino, Aosta, Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Asti
Venezia	Bolzano, Trento, Belluno, Gorizia, Treviso, Udine, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Trieste

ALLEGATO *B*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(*Ufficio giudiziario*)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI VERSAMENTI ESEGUITI A NORMA DELL'ART. 10, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 59

Ammontare residuale dei depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, riferentisi alle cause in corso al 13 marzo 1979:

a) somme in contanti . . . . L. . . . . .
b) valori bollati . . . . » . . . . .

c) importo complessivo . . . . L. . . . . .

Si dichiara che il suindicato importo corrisponde all'ammontare residuale dei depositi costituiti dalle parti, nonché alle risultanze della contabilità dei depositi stessi.

A fronte dello stesso importo sono stati eseguiti i seguenti versamenti:

alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori (1% dell'importo complessivo di cui alla lettera *c*), come da allegata ricevuta di versamento . . . . L. . . . . .

alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di . . . . (differenza tra le somme in contanti di cui alla lettera *a*) e l'importo versato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori), sul c/c postale n. . . . ., come da allegato attestato di versamento . . . . . . L. . . . . . .

al deposito generale valori bollati di Roma ovvero al magazzino compartimentale del bollo presso l'intendenza di finanza di . . . . . (importo di cui alla lettera *b*), come da ricevuta allegata . . . . » . . . . . .

Totale dei versamenti . . . L. . . . . . .

Il dirigente dell'ufficio di cancelleria

. . . .

(4172)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, in Pescara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, approvato con proprio decreto del 20 ottobre 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 29 agosto 1979;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 46, ultimo comma, e 48, lettere *b*), *c*) e *d*), dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA E DI LORETO APRUTINO

Art. 46, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*), del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 13 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(3520)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Revoca alla S.p.a. Magazzini generali e frigoriferi astigiani delle autorizzazioni all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1959, con il quale la S.p.a. Magazzini generali e frigoriferi astigiani con sede in Asti, via Perroncito n. 10, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visti i decreti ministeriali 24 dicembre 1960 e 17 marzo 1964, con i quali la predetta società e stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale, con nuovi locali da adibire sempre al deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visti, altresì, i decreti ministeriali 20 novembre 1961 e 10 novembre 1964, con i quali la società stessa è stata autorizzata a ricevere in deposito anche merci estere negli impianti del magazzino generale;

Vista la nota n. 5385 del 26 febbraio 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ha segnalato che le merci depositate nel predetto magazzino risultavano scoperte di assicurazione, con violazione degli articoli 50 e 51 del regolamento da applicarsi per l'esercizio del magazzino generale;

Vista la nota del 30 marzo 1979, con la quale la Cassa di risparmio di Asti ha comunicato che la fidejussione di L. 3.000.000 prestata a favore della società in parola quale cauzione da questa dovuta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, doveva intendersi revocata;

Considerato che la società non ha provveduto a sanare le irregolarità suddette, come richiestole, con le note ministeriali n. 200418 del 4 aprile 1979 e numero 200435 dell'8 maggio 1979;

Considerato inoltre che il tribunale di Asti, in data 9 maggio 1979, ha pronunciato sentenza dichiarativa di fallimento della S.p.a. Magazzini frigoriferi e ge-

nerali astigiani e contestualmente, in pari data, ha disposto con decreto la continuazione temporanea dello esercizio dell'impresa;

Ritenuto che il comportamento della società integri gli estremi della fattispecie di grave e persistente violazione delle norme di legge e di regolamento, di cui all'art. 6, primo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la deliberazione n. 348 del 26 novembre 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ha espresso parere favorevole alla revoca alla società in parola dell'autorizzazione all'esercizio del magazzino generale;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla S.p.a. Magazzini generali e frigoriferi astigiani le autorizzazioni all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, di cui ai decreti ministeriali citati nelle premesse, ferme le disposizioni poste nel decreto del tribunale di Asti del 9 maggio 1979 a salvaguardia delle merci ancora giacenti nel magazzino.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(3661)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, in Ponte S. Marco di Calcinato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede in Ponte S. Marco di Calcinato (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede in Ponte S. Marco di Calcinato (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1978 all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3972)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 19 agosto 1978, 29 dicembre 1978, 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 15 novembre 1979, 16 novembre 1979 e 10 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3968)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Indicazione dei mezzi propri disponibili dell'operatore per la concessione delle agevolazioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il proprio decreto ministeriale 28 giugno 1979 relativo alle nuove procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, alle iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 30 miliardi di lire;

Visto il proprio decreto ministeriale 10 novembre 1979, relativo alle nuove procedure per la concessione delle predette agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma sesto, del decreto ministeriale 28 giugno 1979 e dell'art. 15, comma terzo, del decreto ministeriale 10 novembre 1979, per le iniziative con investimenti fissi non superiori a trenta miliardi sono da considerare mezzi propri disponibili dell'operatore anche i conferimenti dei soci in conto anticipazioni, mentre ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del citato decreto ministeriale 10 novembre 1979, per le iniziative superiori a trenta miliardi tali conferimenti non sono considerati tra i predetti mezzi propri disponibili;

Attesa la necessità di uniformare la normativa prevista in proposito per le prime iniziative considerate alla disciplina stabilita per quelle superiori a trenta miliardi;

Decreta:

A modifica di quanto previsto dall'art. 15, comma terzo, del decreto ministeriale 10 novembre 1979, all'art. 3, comma sesto, del decreto ministeriale 28 giugno 1979, viene aggiunta la seguente locuzione: « A tale proposito sono da considerare mezzi propri disponibili il capitale sociale, i conferimenti dei soci in conto aumento del capitale, le riserve di utili e gli ammortamenti accelerati accantonati a bilancio, al netto delle eventuali perdite di esercizio evidenziate in bilancio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: DI GIESI

(4173)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Retribuzioni medie convenzionali per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone addette a lavorazioni meccanico-agricole per le quali sussista l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente la determinazione di tabelle di retribuzioni medie o convenzionali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 41 del suddetto testo unico;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1975, con il quale in applicazione del citato articolo 118, sono state determinate le retribuzioni medie convenzionali delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni medie convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media convenzionale giornaliera nei confronti delle persone addette a lavorazioni meccanico-agricole (compresa la trebbiatura, mietitrebbiatura e simili), per le quali sussista l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo I del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - da valere, per l'intero territorio nazionale, agli effetti del pagamento dei premi e della liquidazione delle indennità di infortunio, è fissata nelle seguenti misure:

a) lavoratori specializzati . . . . . . L. 12.000
b) lavoratori qualificati . . . . . . » 11.000
c) lavoratori comuni . . . . » 10.000

Le predette retribuzioni medie convenzionali giornaliere si intendono comprensive anche di vitto, alloggio e somministrazioni in natura eventualmente erogati.

Art. 2.

L'inquadramento delle persone assicurate nelle classi di retribuzione previste dal precedente articolo verrà effettuato sulla base delle norme contenute nei contratti collettivi vigenti.

Alle categorie di persone previste ai numeri 3, 6, 7 dell'art. 4 del testo unico, ove assicurabili ai sensi di legge, verrà attribuita la retribuzione media convenzionale giornaliera, fra quelle indicate al precedente art. 1, pertinente la qualifica professionale in concreto rivestita nella lavorazione meccanico-agricola.

Art. 3.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea è uguale alle retribuzioni medie convenzionali indicate nel precedente articolo 1; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a 300 volte la stessa retribuzione media convenzionale giornaliera, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4041)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 31 luglio 1978, 22 novembre 1978, 3 aprile 1979, 1° agosto 1979, 25 ottobre 1979 e 26 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3969)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia, in Fiumicino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino (Roma);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1979, 24 novembre 1979 e 26 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1979 al 3 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino (Roma), è prolungata al 3 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3970)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1980.

Applicazione fino al 9 maggio 1981 del costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con i decreti ministeriali 10 maggio 1977, 9 maggio 1978 e 9 maggio 1979.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonchè le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1977, n. 146, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1978, n. 180, con il quale il costo di costruzione è stato determinato, nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1979;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1979, n. 162, con il quale il costo di costruzione è stato determinato, nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1980;

Ritenuto che in vista della scadenza di tale secondo decreto è necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Il costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con i suindicati decreti ministeriali 10 maggio 1977, 9 maggio 1978 e 9 maggio 1979, trova applicazione fino al 9 maggio 1981.

Roma, addì 18 aprile 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(4249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Il 10 marzo 1980, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 20 giugno 1978, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 2 agosto 1978, è stato depositato presso il Governo lussemburghese lo strumento di ratifica del protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 10 marzo 1980

(4052)

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmato a Berna il 12 dicembre 1978.

Il giorno 3 aprile 1980 ha avuto luogo, a Roma, lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmato a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo mediante decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 29 marzo 1980.

In conformità dell'art. 16, l'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 1980.

(4053)

Rilascio di exequatur

In data 20 marzo 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Riccardo Santi, console onorario di Austria a Riccione;
Antonio Caldato, console del Canada a Milano;
Anthony O. Sulzenko, console del Canada a Milano;
David G. Summers, console del Canada a Milano;
Danilo Dueñas Pulecio, vice console di Colombia a Genova;
Nestor Baltodano Vargas, console generale di Costa Rica a Roma;
Carlo Kielland, console generale onorario di Finlandia a Genova;
Edouard Aubin de Blanpre, console generale di Francia a Napoli;
Hans-Georg Steinmann, console generale di Germania a Milano;
Melvyn Robert Wilson Cumming, vice console di Gran Bretagna a Napoli;
Bozidar Vujisic, console di Jugoslavia a Milano;
Adelio Nino Pompei, console onorario del Senegal a Genova;
Nereida M. Vazquez, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma;
Gian Piero de Luca, console onorario di Svezia a Palermo.

(4119)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Palmi

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 3 marzo 1980 la zona demaniale marittima di mq 153, sita in località Tonnara del comune di Palmi (Reggio Calabria), riportata in catasto del suddetto comune al foglio n. 11, particella n 389 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato.

(4120)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di farmacia:

chimica generale ed inorganica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4201)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Si rende noto che il giorno 9 maggio 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle settanta serie degli speciali certificati di credito 5,50% - 1972/1983, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla settima estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4259)

Nona estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 10 maggio 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centodiciannove serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Il giorno 12 maggio 1980, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di quattordici serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 23 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	864,30	864,30	864,15	864,30	864,25	864,30	864,20	864,30	864,30	864,30
Dollaro canadese	733,30	733,30	733 —	733,30	733,10	733,30	732,80	733,30	733,30	733,30
Marco germanico	469,10	469,10	469,50	469,10	469,45	469,10	469,35	469,10	469,10	469,10
Fiorino olandese	426,80	426,80	427,50	426,80	426,80	426,80	426,85	426,80	426,80	426,80
Franco belga	29,27	29,27	29,25	29,27	29,25	29,27	29,26	29,27	29,27	29,25
Franco francese	201,40	201,40	201,60	201,40	201,50	201,40	201,40	201,40	201,40	201,40
Lira sterlina	1948,80	1948,80	1952 —	1948,80	1949,30	1948,80	1948,15	1948,80	1948,80	1948,80
Lira irlandese	1752,10	1752,10	1753 —	1752,10	1751 —	1752,10	1751 —	1752,10	1752,10	—
Corona danese	150,35	150,35	150,60	150,35	150,25	150,35	150,28	150,35	150,35	150,35
Corona norvegese	172,56	172,56	172,40	172,56	172,20	172,56	172,55	172,56	172,56	172,55
Corona svedese	200,25	200,25	200,10	200,25	200,30	200,25	200,20	200,25	200,25	200,25
Franco svizzero	503,78	503,78	502,75	503,78	502,20	503,78	503,35	503,78	503,78	503,75
Scellino austriaco	65,913	65,913	65,80	65,913	65,81	65,913	65,975	65,913	65,913	65,90
Escudo portoghese	17,41	17,41	17,41	17,41	17,35	17,41	17,50	17,41	17,41	17,40
Peseta spagnola	12,216	12,216	12,1950	12,216	12,17	12,216	12,19	12,216	12,216	12,20
Yen giapponese	3,493	3,493	3,49	3,493	3,485	3,493	3,49	3,493	3,493	3,49

Media dei titoli del 23 aprile 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,800
» 5,50 % » » 1968-83	86,575
» 5,50 % » » 1969-84	83,300
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	75,975
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	76,625
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,600
» » » » 1- 8-1978/80	99,550
» » » » 1-10-1978/80	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	98,650
» » » » 1- 7-1979/81	98,550
» » » » 1-10-1979/81	97,700
» » » » 1- 5-1979/82	97,600
» » » » 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,600
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,875
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,700
» » Pol 12 % 1- 1-1982	95,900
» » » 12 % 1- 4-1982	95,575
» » » 12 % 1-10-1983	93,625
» » » 12 % 1- 1-1984	93,550
» » » 12 % 1- 4-1984	93,400
» » » 12 % 1-10-1984	92,700
» » » 12 % 1-10-1987	94 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: CARA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	864,25
Dollaro canadese	733,05
Marco germanico	469,225
Fiorino olandese	426,825
Franco belga	29,265
Franco francese	201,40
Lira sterlina	1948,475
Lira irlandese	1751,55
Corona danese	150,315
Corona norvegese	172,555
Corona svedese	200,225
Franco svizzero	503,565
Scellino austriaco	65,944
Escudo portoghese	17,455
Peseta spagnola	12,203
Yen giapponese	3,491

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50% Serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7% Serie ordinaria ventennale; 8% s.s. Sviluppo industriale; 8% Serie ordinaria quinquennale; 8% Serie ordinaria decennale; 8% Serie ordinaria quindicennale; 8% Serie ordinaria ventennale; 9% s.s. Saffa; 9% s.s. Sviluppo industriale; 9% Serie ordinaria quinquennale; 9% Serie ordinaria decennale; 9% Serie ordinaria quindicennale; 9% Serie ordinaria ventennale; 10% s.s. Sviluppo industriale; 10% Serie ordinaria quinquennale; 10% Serie ordinaria decennale; 10% Serie ordinaria quindicennale; 10% Serie ordinaria ventennale; 13% Serie ordinaria quinquennale; 13% Serie ordinaria decennale; 13% Serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 15 maggio 1980, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/*c*, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1980:

1) 5,50 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.820 titoli di L. 50.000
» 1.885 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.033.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.720 titoli di L. 50.000
» 1.771 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 971.500.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.240 titoli di L. 50.000
» 2.176 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.200.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 2.800 titoli di L. 50.000
» 2.720 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.500.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 1.090 titoli di L. 50.000
» 914 titoli di » 500.000
» 589 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.100.500.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 910 titoli di L. 50.000
» 767 titoli di » 500.000
» 494 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 923.000.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 490 titoli di L. 50.000
» 201 titoli di » 500.000
» 213 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 338.000.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 280 titoli di L. 50.000
» 108 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 135.000.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 900 titoli di L. 50.000
» 450 titoli di » 500.000
» 954 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.224.000.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 65.000.000.

2) 6 % S.S. EXPORT:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

3) 6% S.S. EXPORT SCADENZA 1° GENNAIO 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

4) 6% S.S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione quarta quindicennale:

Estrazione a sorte di:

n. 248 titoli di L. 50.000
» 433 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 445.400.000;

Emissione quinta quindicennale:

Estrazione a sorte di:

n. 94 titoli di L. 50.000
» 388 titoli di » 500.000
» 269 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 467.700.000.

5) 6% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 50.000
» 38 titoli di » 500.000
» 122 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 142.850.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:

n. 133 titoli di L. 50.000
» 77 titoli di » 500.000
» 337 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 382.150.000.

6) 7% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 50.000
» 299 titoli di » 500.000
» 120 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 274.500.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 500.000
» 579 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 586.000.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:

n. 759 titoli di L. 50.000
» 146 titoli di » 100.000
» 951 titoli di » 500.000
» 5.573 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.101.050.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

n. 405 titoli di L. 50.000
» 36 titoli di » 100.000
» 515 titoli di » 500.000
» 1.477 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.758.350.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:

n. 1.964 titoli di L. 100.000
» 2.578 titoli di » 500.000
» 4.417 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.902.400.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

n. 254 titoli di L. 100.000
» 386 titoli di » 500.000
» 2.116 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.334.400.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:

n. 203 titoli di L. 100.000
» 373 titoli di » 500.000
» 1.543 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.749.800.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:

n. 506 titoli di L. 100.000
» 518 titoli di » 500.000
» 956 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.265.600.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 105 titoli di L. 50.000
» 244 titoli di » 100.000
» 565 titoli di » 500.000
» 2.494 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.806.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 148 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 155.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 313 titoli di L. 100.000
» 196 titoli di » 500.000
» 680 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 809.300.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 30 titoli di L. 100.000
» 66 titoli di » 500.000
» 539 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 575.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 40 titoli di L. 500.000
» 190 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 210.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 100.000
» 36 titoli di » 500.000
» 591 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 610.500.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 84 titoli di » 500.000
» 993 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.035.600.000.

8) 7% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 193 titoli di L. 50.000
» 386 titoli di » 100.000
» 328 titoli di » 500.000
» 771 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 983.250.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 25 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 26.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 101 titoli di L. 50.000
» 294 titoli di » 100.000
» 489 titoli di » 500.000
» 946 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.224.950.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 42 titoli di L. 50.000
» 49 titoli di » 100.000
» 173 titoli di » 500.000
» 428 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 521.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 168 titoli di L. 100.000
» 689 titoli di » 500.000
» 1.151 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.512.300.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 153 titoli di L. 100.000
» 134 titoli di » 500.000
» 365 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 447.300.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 78 titoli di L. 100.000
» 135 titoli di » 500.000
» 611 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 686.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 791 titoli di L. 100.000
» 1.291 titoli di » 500.000
» 3.836 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.560.600.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 224 titoli di L. 100.000
» 363 titoli di » 500.000
» 1.921 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.124.900.000.

9) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 43 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 385 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 409.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 120 titoli di L. 100.000
» 158 titoli di » 500.000
» 1.067 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.158.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 333 titoli di L. 100.000
» 491 titoli di » 500.000
» 1.742 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.020.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 112 titoli di L. 100.000
» 247 titoli di » 500.000
» 372 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 506.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 550 titoli di L. 100.000
» 772 titoli di » 500.000
» 2.469 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.910.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 185 titoli di L. 100.000
» 209 titoli di » 500.000
» 777 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 900.000.000.

10) 8% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
n. 71 titoli di L. 100.000
» 76 titoli di » 500.000
» 1.098 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.143.100.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 1.587 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.587.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
n. 368 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 368.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:
n. 376 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 376.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 552 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 554.000.000.

11) 8% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 256 titoli di L. 100.000
» 531 titoli di » 500.000
» 6.283 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.574.100.000.

12) 8% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 274 titoli di L. 100.000
» 360 titoli di » 500.000
» 3.535 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.742.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 753 titoli di L. 100.000
» 739 titoli di » 500.000
» 7.049 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.493.800.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 307 titoli di L. 100.000
» 560 titoli di » 500.000
» 2.868 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.178.700.000.

13) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 137 titoli di L. 100.000
» 467 titoli di » 500.000
» 2.962 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.209.200.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 500.000
» 1.086 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.094.500.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 2.970 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.973.000.000.

14) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 1011 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.021.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 61 titoli di » 500.000
» 1.061 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.092.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 500.000
» 156 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 160.500.000.

15) 9% s.s. SAFFA:

Estrazione a sorte di:
n. 27 titoli di L. 12.000
» 99 titoli di » 60.000
» 77 titoli di » 100.000
» 13 titoli di » 1.000.000
» 6 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.964.000.

16) 9% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:
n. 199 titoli di L. 100.000
» 395 titoli di » 500.000
» 1.460 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.677.400.000.

17) 9% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 46 titoli di L. 500.000
» 787 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 810.000.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 32 titoli di L. 100.000
» 74 titoli di » 500.000
» 1.073 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.113.200.000.

18) 9% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 213 titoli di L. 100.000
» 651 titoli di » 500.000
» 9064 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.410.800.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 247 titoli di L. 100.000
» 366 titoli di » 500.000
» 3.283 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.490.700.000.

19) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 100.000
» 131 titoli di » 500.000
» 2.635 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.704.500.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 100.000
» 318 titoli di » 500.000
» 704 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 877.500.000.

20) 9 % Serie ordinaria ventennale:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 578 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 587.000.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 141 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 144.600.000.

21) 10 % s.s. Sviluppo industriale:

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 360 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 367.700.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:
n. 1.667 titoli di L. 1.000.000
» 167 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.502.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
n. 63 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 315.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 302 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 302.000.000.

22) 10 % Serie ordinaria quinquennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 2.056 titoli di » 1.000.000
» 905 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.581.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 77 titoli di L. 500.000
» 5.186 titoli di » 1.000.000
» 608 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.264.500.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 92 titoli di L. 500.000
» 3.691 titoli di » 1.000.000
» 739 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.432.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 526 titoli di L. 500.000
» 5.934 titoli di » 1.000.000
» 359 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.992.000.000.

23) 10 % Serie ordinaria decennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 164 titoli di L. 100.000
» 476 titoli di » 500.000
» 8.276 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.530.400.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 2.709 titoli di » 1.000.000
» 372 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.579.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 100.000
» 150 titoli di » 500.000
» 2.601 titoli di » 1.000.000
» 225 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.803.200.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 500.000
» 870 titoli di » 1.000.000
» 242 titoli di » 5.000000
per il complessivo valore nominale di L. 2.097.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.417 titoli di L. 1.000.000
» 301 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.922.000.000.

24) 10 % Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 635 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 635.00.0000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 460 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 482.000.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 146 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 163.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 500.000
» 840 titoli di » 1.000.000
» 107 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.378.500.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 500.000
» 1.264 titoli di » 1.000.000
» 59 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.569.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 688 titoli di L. 1.000.000
» 109 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.233.000.000

25) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 100 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 117.200.000.

26) 13 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 3.008 titoli di L. 1.000.000
» 333 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.673.000.000.

27) 13 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.500 titoli di L. 1.000.000
» 293 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.965.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 447 titoli di L. 1.000.000
» 173 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.312.000.000.

28) 13 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 330 titoli di L. 1.000.000
236 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.510.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.000.000.

Totale generale L. 183.915.114.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(4214)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Vigo Cavedine

Con deliberazione 1° febbraio 1980, n. 662, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2819/12 del comune catastale di Vigo Cavedine dal demanio al patrimonio provinciale.

(4215)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di fisico, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;
Vista la legge 6 giugno 1973, n. 323;
Vista la legge 3 aprile 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso quattro posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 367, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso due posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina;
Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i posti per i quali sono state concesse le autorizzazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il pubblico concorso, per esami, a sei posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Un posto è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica, e in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 10 *ottobre* 1980, *con inizio alle ore* 8, *presso l'Accademia navale di Livorno.*

La prova pratica avrà luogo il giorno 11 *ottobre* 1980, *con inizio alle ore* 8, *presso l'Accademia navale di Livorno.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35; il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti *gli obblighi* militari;

6) possesso del diploma di laurea in fisica o in astronomia;

7) *godimento dei diritti politici.*

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli *eventuali servizi prestati* presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero *dal funzionario competente* a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la *presentazione al colloquio sarà dato ai* singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato *non ottenga almeno la votazione di sei decimi.*

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e dal voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficio dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale provisto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 352

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre n. 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . .;

residente in . . . . . . (provincia di . . . .)

c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sei posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . .,

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere per il colloquio facoltativo la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica) o di fisica atomica o nucleare.

Prova pratica:

Esecuzione di un esperimento su uno degli argomenti specificati per la fisica generale, con relazione scritta contenente la descrizione del metodo impiegato e l'analisi dei risultati ottenuti.

Colloquio obbligatorio:

1) fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica);
2) fisica atomica o nucleare;
3) fisica teorica;
4) elementi di fisica dello stato solido;
5) elementi di termotecnica;
6) elementi di elettrotecnica ed elettronica;
7) nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici e radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e nozioni di legislazione sociale;
8) nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai;
9) ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Colloquio facoltativo:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

(3861)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per soli esami, a cinque posti di manovale in prova (operatore comune, prima categoria) per il compartimento di Trieste, con assegnazione degli assumendi agli impianti della linea Udine-Tarvisio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 48 in data 31 luglio 1979;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.8/15740 del 4 febbraio 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 4 marzo 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti di manovale in prova (operatore comune, prima categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il compartimento di Trieste, con assegnazione degli assumendi agli impianti della linea Udine-Tarvisio.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale di Trieste entro il

termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale di Trieste mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quinto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale, ovvero a compartimento diverso da quello di Trieste, non sarà accolta.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti; si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle Ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di manovale.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore compartimentale di Trieste.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici.

Le commissioni sono composte da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale e da due commissari scelti fra i dipendenti dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario superiore o equiparato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Prova - Valutazione

L'esame consisterà in una prova scritta come appresso indicato:

risoluzione di un problema su argomenti del seguente programma:

nozioni di aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e decimali, le frazioni, cenni sulle proposizioni, calcoli elementari, riduzioni fra unità di misura;

nozioni di geometria: calcolo dei perimetri e delle aree delle figure piane, poligoni regolari, i solidi geometrici più comuni, caratteristiche e proprietà, calcoli delle superfici e dei volumi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti d'identità

La data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione riportata nella prova di esame e in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10 in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) periti in combattimento;
5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
9) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
10) coniugato con riguardo al numero dei figli;
11) mutilati ed invalidi civili;
12) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultanti idonei alla prova di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio, non è ammessa correzione;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Trieste che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenta a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore compartimentale di Trieste.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di manovale, 1ª categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la firma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipa-

zione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e)* anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale e la relativa decorrenza se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore compartimentale.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Le eventuali assunzioni di aliquote di idonei dopo i vincitori, avverranno prelevando, secondo l'ordine di merito, gli idonei stessi dalla graduatoria.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati agli impianti della linea Udine-Tarvisio del compartimento di Trieste.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altro compartimento.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1980

p. *Il Ministro*: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1980
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 119

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome . . . . . .
Data e luogo di nascita . . .
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a cinque posti di manovale in prova, per codesto compartimento (linea Udine-Tarvisio) indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1980, n. 571, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, *specificando le date e le autorità che hanno emesso* le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ... ,

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzo dell'ufficio personale compartimentale:

34132 TRIESTE - Piazza Vittorio Veneto, 3.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(4162)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, avrà luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 25 ottobre 1980, con inizio alle ore 8,30, anzichè il giorno 16 giugno 1980, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 14 marzo 1980.

(4268)

MINISTERO DELLA SANITA'

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto, in data 26 gennaio 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame summenzionato;

Esaminata la documentazione richiesta al dott. Giovanni Latella, a chiarimento di quella già allegata alla domanda di ammissione all'esame;

Verificata, pertanto, l'anzianità di servizio prescritta, come documentato dallo stesso dott. Latella;

Decreta:

Il dott. Giovanni Latella, nato a Motta S. Giovanni l'8 ottobre 1945, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, per l'anno 1978, di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 1980 con il punteggio di 77/100 (settantasette centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4163)

Integrazione alla graduatoria degli idonei dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1967 — in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio — sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità a primario di medicina generale con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la quarta sezione del Consiglio di Stato — pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto tribunale amministrativo regionale — ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato tra i servizi non di ruolo dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Montes Raffaele ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 84/100 (ottantaquattro centesimi);

Decreta:

Il dott. Montes Raffaele, nato a Grammichele il 15 maggio 1927, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975. di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1977, con il punteggio di 84/100 (ottantaquattro centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4166)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Vitali Dario, nato a Milano il 18 agosto 1939	punti	95	su 100
Moreno Alvaro, nato a Sesto S. Giovanni il 26 agosto 1931	»	90	»
Scasso Antonio, nato a Pisa il 22 settembre 1938	»	90	»
Sorrenti Riccardo, nato a Genova il 25 novembre 1930	»	90	»
De Serio Antonio, nato a Bari il 28 maggio 1927	»	85	»
Vigevani Gian Marco, nato a Milano il 3 settembre 1940	»	85	»
Barile Salvatore, nato a Nocera Inferiore il 14 agosto 1941	»	80	»
Campelli Antonio, nato a Framura il 21 ottobre 1944	»	80	»
Carretta Mario, nato a Solagna il 29 giugno 1939	»	80	»
Del Noce Raffaele, nato a Napoli il 26 luglio 1930	»	80	»
Del Vecchio Mario, nato a Portici il 24 gennaio 1930	»	80	»
Ferraro Teresa, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 15 luglio 1937	»	80	»
Lanza Giuseppe, nato a Genova il 21 dicembre 1939	»	80	»
Naddeo Vincenzo, nato a Salerno il 24 gennaio 1935	»	80	»
Briante Vincenzo, nato a S. Giorgio a Cremano il 2 ottobre 1943	»	75	»
Colella Carlo, nato a Portici il 18 novembre 1925	»	75	»
Famulazi Ignazio, nato a Messina il 10 giugno 1939	»	75	»
Fresia Angela Francesca, nata a Genova il 15 settembre 1940	»	75	»
Iadanza Angelo, nato a Campoli del Monte Taburno il 25 luglio 1932	»	75	»
Izzo Egidio, nato a Napoli il 22 giugno 1943	»	75	»
Vetrano Antonio, nato a Salerno il 13 luglio 1932	»	75	»
Bosio Giuseppe, nato a Montanaro il 27 febbraio 1943	»	70	»
Chindamo Giuseppe, nato a Lauriana di Borrello il 1° maggio 1939	»	70	»
Chircu Lucia Valeria, nato a Roma il 1° marzo 1946	»	70	»
D'Aniello Pasquale, nato a Salerno il 17 luglio 1943	»	70	»
Restivo Biagio, nato a Enna il 6 dicembre 1934	»	70	»
Righini Giordano, nato a Forlimpopoli il 16 maggio 1930	»	70	»
Sabbatelli Stefano, nato a Castellana Grotte il 13 giugno 1924	»	70	»
Seminara Vincenzo, nato a Marofoti il 20 gennaio 1930	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3399)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Pastore Antonio Maria, nato a Milano il 26 ottobre 1945 . punti 95 su 100
2) Picetti Carlo, nato a Genova il 18 giugno 1945 . » 90 »
3) Spigonardo Francesco, nato a Castel Frentano il 23 febbraio 1946 . » 87 »
4) Croce Edoardo, nato a Palermo il 19 aprile 1948 » 85 »
5) Coppi Gioacchino, nato a Modena il 12 giugno 1945 . » 83 »
6) Beretta Luciano, nato ad Arcore il 27 aprile 1947 » 77 »
7) Cavallaro Salvatore, nato a Ramacca il 30 novembre 1937 » 77 »
8) Bartoccioni Sandro, nato a Città di Castello il 25 agosto 1947 . » 75 »
9) Gafà Matteo, nato a Chiaramonte Gulfi il 30 settembre 1946 . » 75 »
10) Zanetta Maria, nata a Romagnano Sesia il 3 novembre 1946 . » 75 »
11) Bruzzese Elio, nato a Gasperina il 7 settembre 1944 » 74 »
12) Bellucci Andrea, nato a Roma il 15 gennaio 1948 » 73 »
13) Curzi Alessandro, nato a Cagli il 27 gennaio 1947 » 73 »
14) Ganassin Lorenzo, nato a Rossano Veneto il 2 giugno 1945 . » 73 »
15) Capobianco Riccardo, nato a Napoli il 4 luglio 1946 . » 70 »
16) Morelli Mauro, nato a Livorno il 6 settembre 1946 . » 70 »
17) Rea Mino, nato a Bellegra il 27 luglio 1943 » 70 »
18) Setti Marco, nato a Crema il 25 gennaio 1946 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3198)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Giuseppe Mazzotti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Vito Di Leo, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, che si terrà a Roma il giorno 10 dicembre 1979, in sostituzione del dott. Giuseppe Mazzotti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 370

(3803)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 ottobre 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione 1977;
Accertato che al n. 70 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Lucciardi Antonello, anzichè Licciardi Antonello;
Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 70 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione 1977, approvata con decreto ministeriale 4 luglio 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 ottobre 1979, leggasi Licciardi Antonello anzichè Lucciardi Antonello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4164)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 13 dicembre 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione 1977;
Accertato che al n. 193 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 14 gennaio 1947 anzichè 14 gennaio 1946, relativa al dott. Claudio Milani;
Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 193 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione 1977, approvata con decreto ministeriale 21 luglio 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 13 dicembre 1979, leggasi 14 gennaio 1946 anzichè 14 gennaio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4165)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Augusta

Con bando 10 marzo 1980, n. 2787, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Augusta. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione, corredate di documenti e titoli, scade alle ore 12 del 15 luglio 1980.

(4167)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale presso il centro ospedaliero di Borgo Trento (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1395/S)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA"» DI OMEGNA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969. n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(1404/S)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorso a quattro posti di assistente del pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del pronto soccorso ed accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(1393/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(1442/S)

OSPEDALE «S. BARBARA» DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di emodialisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(1408/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(1437/S)

OSPEDALE «GRAVINA E SANTO PIETRO» DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di assistente angiografo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente angiografo (assistente di radiologia perfezionato in angiografia, a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1438/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del centro di microcitemia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro di microcitemia presso l'ospedale di Matera (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, ufficio concorsi, dell'ente in Matera.

(1409/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di emodialisi;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1405/S)

OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(1406/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DELL'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

un posto di aiuto della divisione di cardiologia ed UTIC;

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(1410/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(1410-bis/S)

OSPEDALE DI CECCANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo capo-servizio, due posti di assistente chirurgo o branche affini e un posto di assistente medico o branche affini addetti al servizio di pronto soccorso (tutti a tempo pieno);

un posto di assistente analista addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceccano (Frosinone).

(1417/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di primario pneumotisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pneumotisiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(1402/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(1403/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(1388/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(1407/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(1421/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(1422/S)

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(1390/S)

OSPEDALE « MASSALONGO » DI TREGNAGO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(1389/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del centro trasfusionale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(1397/S-1401/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(1398/S)

OSPEDALE « DI TINCHI » DI PISTICCI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, provvisoriamente presso l'ospedale di Stigliano (Matera).

(1391/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali dell'ente in Rovigo.

(1392/S)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(1394/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorso ad un posto di assistente di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(1412/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso a due posti di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente cardiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(1413/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(1414/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di ispettore sanitario;

un posto di aiuto del servizio autonomo di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(1415/S)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI BIANCAVILLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Biancavilla (Catania).

(1396/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI NOLA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo dirigente il servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo dirigente il servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nola (Napoli).

(1418/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorso ad un posto di aiuto immunoematologo-trasfusionista addetto alla sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo-trasfusionista addetto alla sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro-Urbino).

(1411/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di radiodiagnostica e radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiodiagnostica e radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1419/S)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(1420/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801150)